



# Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

**Modifica del 7 settembre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2014<sup>1</sup> sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo del capitolo 2*

*Art. 2a* Liberalità vincolate a condizioni

Se la destinazione di una liberalità (eredità, legato o donazione) vincolata a condizioni non può più essere realizzata, il servizio competente per l'amministrazione dei mezzi decide sul loro impiego.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

7 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 414.123

*Allegato 2*  
(art. 4 cpv. 2 e 16 cpv. 5)

## **Specifiche IPSAS riguardanti il consolidamento dei conti annuali nel settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca**

N. IPSAS	Specifiche
35, 36, 37, 38	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le partecipazioni a persone giuridiche sono integrate e pubblicate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da un totale di bilancio di 5,0 milioni di franchi (per le unità controllate: IPSAS 35) o da una quota di capitale proprio di 2,0 milioni di franchi (per unità sulle quali è esercitata un'influenza importante: IPSAS 36; per unità controllate congiuntamente: IPSAS 37). Per le persone giuridiche che non soddisfano i criteri menzionati, il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell'allegato.</li><li>2. Le partecipazioni a società semplici sono integrate e pubblicate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da una cifra d'affari annua di 0,5 milioni di franchi o da un totale di bilancio di 5 milioni di franchi. Per le altre società semplici, ad eccezione delle società semplici che eseguono mandati di ricerca congiunti (cooperazioni nell'ambito della ricerca), il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell'allegato.</li><li>3. Le partecipazioni che superano i valori soglia di cui ai numeri 1 e 2 per due anni consecutivi devono essere integrate e pubblicate l'anno successivo nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.</li><li>4. Le partecipazioni che sono state integrate e pubblicate almeno una volta nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca devono continuare a essere integrate e pubblicate nei conti annuali anche nel caso in cui siano inferiori a tali valori soglia.</li></ol>